



COMUNE di SAN POTITO ULTRA

Provincia di Avellino

Piazza Baroni Amatucci, 18 - 83050 San Potito Ultra (AV) - Tel. 0825/981005 - Fax 0825/981072

Codice Fiscale n. 80012630648 - Partita I.V.A. n. 00294520648

E-Mail pmsanpotitoultra@libero.it - poliziarbana@comune.sanpotitoultra.av.it www.comune.sanpotitoultra.av.it

Servizio Polizia Municipale Commercio ed Attività Produttive

Prot. n. 158

Li, 04 Settembre 2010

OGGETTO : Nuove norme in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne

L'art. 54 della legge 29 luglio 2010, n. 120 interviene a correzione dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160.

Il **comma 2 dell'art. 6**, come è noto, imponeva a tutti i **titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento**, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico (mediante etilometri); inoltre, i titolari di detti locali erano obbligati ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle riproducenti: *a)* la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; *b)* le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

Tale disposizione è ora modificata, portando alle tre di notte (e non più alle due) il limite oltre il quale vige il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Di conseguenza i seguenti soggetti:

- **titolari e gestori degli esercizi muniti della licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (R. D. n. 773/31), ivi compresi gli esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalità, spettacoli o altre forme di intrattenimento e svago, musicali o danzanti (trattasi di tutti i pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari);**

- chiunque somministri bevande alcoliche o superalcoliche in spazi o aree pubblici;
- circoli gestiti da persone fisiche, da enti o da associazioni;

devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche alle ore 3 e non potranno riprenderla nelle tre ore successive, salvo che sia diversamente disposto dal Questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Al **comma 2-bis** si prevede, in particolare, che **i titolari e i gestori degli esercizi di vicinato**, (superficie di vendita inferiore a 150 mq., o 250 mq nei comuni con più di 10.000 abitanti), devono interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto dal questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Il **comma 2-ter** stabilisce invece che **i divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e nella notte tra il 15 e il 16 agosto.**

Il **comma 2-quater**, infine, dispone **l'estensione dell'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a tutti i titolari e gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.**

Vengono inoltre descritte le caratteristiche dell'apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, che deve essere **di tipo precursore chimico o elettronico.**

Sanzioni

Chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis verrà punito con una **sanzione amministrativa** che prevede il pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, qualora siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2-quinquies è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente.

L'inosservanza, infine, delle disposizioni di cui al comma 2-quater (esposizione tabelle ed etilometro) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200.

E' importante, inoltre, evidenziare che diversamente da quanto previsto per tutte le altre disposizioni, efficaci a partire dal **13 Agosto 2010**, le disposizioni di cui al comma 2-quater dell'art. 6 del Decreto Legge n. 117/2007, come modificato dalla legge n. 120/2010, si applicheranno, per i locali **diversi** da quelli ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Vale a dire che l'obbligo di mettere a disposizione dei clienti l'etilometro e di esporre le tabelle sugli effetti dell'alcol, diviene efficace per i locali pubblici ove non si effettuino intrattenimenti, solo dal 13 novembre 2010.



Il Responsabile del Servizio
Dr. Domenico Giannetta